

Prot. 44211

Lugo, 09/06/2022

Ai dipendenti interessati:

- Unione dei Comuni della Bassa Romagna e comuni aderenti
- Comune di Russi

LL.SS.

**OGGETTO: INFORMATIVA SULL'INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 200,00 DA EROGARE NEL CEDOLINO PAGA DI LUGLIO. RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PROPEDEUTICA ALLA LIQUIDAZIONE.**

Gentili colleghe e colleghi,

si segnala che l'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 ha previsto l'erogazione, nel mese di luglio, di una indennità una tantum pari ad € 200,00.

Visto l'avvicinarsi della scadenza e la complessità della norma si ritiene necessario fornire le prime indicazioni sui soggetti cui spetta il bonus e sull'iter per beneficiarne, fatta salva la possibilità di rettificare quanto di seguito indicato in caso di diverse –ad oggi non pervenute – interpretazioni della disposizione da parte dei soggetti competenti.

**A CHI SPETTA L'INDENNITÀ.** La sopra menzionata disposizione pone diversi vincoli, di seguito riepilogati:

- 1) **Percepire retribuzione per tutto o parte del mese di luglio.** L'indennità deve essere erogata dai datori di lavoro con la retribuzione del mese di luglio; chi è cessato prima o sarà assunto dopo non ha quindi diritto a percepire il bonus da parte dell'Unione o dei Comuni.
- 2) **Avere beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% nel primo quadrimestre 2022.** La norma collega l'indennità una tantum allo sgravio contributivo previsto dall'art. 1, comma 121 della L. n. 234/2021.  
L'esonero è riconosciuto a chi, nel 2022, ha una retribuzione imponibile mensile pari o inferiore ad € 2.692,00.  
Per chi è stato dipendente dell'Unione o dei Comuni per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022 il possesso di **questo requisito viene controllato dal Servizio Amministrazione del Personale**; per i neoassunti si veda in seguito.  
**Nel caso in cui si voglia comunque verificare** di aver beneficiato dell'esonero, è sufficiente verificare la busta paga di aprile: se in basso a sinistra (sopra la valuta) c'è la dicitura "*Esonero 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali*" con una cifra indicata a fianco, allora si è beneficiato dell'esonero.
- 3) **Dichiarare di non essere titolare dell'indennità una tantum da parte dell'INPS.** In particolare, la norma prescrive che l'indennità sia erogata dal datore in via automatica, previa dichiarazione

del lavoratore di **non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 18, del D.L. n. 50/2022**. Nel dettaglio:

- **Comma 1:** *uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 ad € 35.000.*
- **Comma 18:** *nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

Se il dipendente si trova in una di queste due casistiche, l'indennità sarà quindi erogata dall'INPS come previsto all'articolo 32 del D.L. n. 50/2022.

**CASI PARTICOLARI: ASSUNTI DAL 01/05/2022.** Per i dipendenti assunti da maggio 2022, che nel primo quadrimestre 2022 non hanno prestato servizio presso l'Unione o i Comuni, il **Servizio Amministrazione del Personale non è in grado di controllare l'eventuale applicazione dell'esonero contributivo dello 0,8%** (si veda sopra, punto 2). Questi dipendenti dovranno quindi **dichiarare di aver beneficiato dell'esonero per il tramite del proprio precedente datore** di lavoro, eventualmente confrontandosi con lo stesso. Si ricorda che l'indennità può essere erogata solo una volta; i dipendenti in questione potranno pertanto beneficiarne solo per il tramite dell'Unione e dei comuni e non anche attraverso il proprio precedente datore.

**CASI PARTICOLARI: LAVORATORI A TEMPO PARZIALE PARI O INFERIORE AL 50%.** Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50% per tutto il primo quadrimestre 2022, il **Servizio Amministrazione del Personale non è in grado di controllare l'effettivo diritto all'esonero contributivo dello 0,8%**, posto che il limite di € 2.692,00 mensile è cumulativo tra tutti i rapporti di lavoro (si veda sopra, punto 2), **né che l'indennità non verrà percepita da altro datore** di lavoro. Questi dipendenti dovranno quindi **dichiarare di aver effettivamente diritto all'esonero**, in quanto il loro imponibile mensile complessivo per almeno un mese del primo quadrimestre è stato pari o inferiore ad € 2.692,00 e in quanto non lo percepiranno da altro datore.

**ITER PER LA LIQUIDAZIONE.** Come previsto dall'art. 31 del D.L. n. 50/2022 **l'indennità verrà corrisposta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore** attestante quanto sopra riportato.

Si segnala pertanto che non appena perverranno indicazioni più precise da parte dei soggetti competenti, **il portale Datagraph verrà aggiornato al fine di consentire ai dipendenti di compilare la dichiarazione online.**

Si segnala quindi a tutti i dipendenti interessati che **sarà necessario compilare su Datagraph, indicativamente tra fine giugno e il 5 luglio, la dichiarazione di cui sopra.**

**I dipendenti che hanno già certezza di non poter accedere a Datagraph, né da computer né da telefono, in tale periodo sono invitati a segnalarlo al recapito sotto riportato.**

**Allo stato attuale la normativa non prevede conguaglio nei mesi successivi a luglio.**

Allegato alla presente comunicazione è stato predisposto un breve prospetto di riepilogo. Per richieste di chiarimenti si chiede di rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale, preferibilmente via mail al recapito [amministrazione\\_personale@unione.labassaromagna.it](mailto:amministrazione_personale@unione.labassaromagna.it).

Cordiali saluti.

AREA RISORSE UMANE  
Il Responsabile del  
Servizio Amministrazione del Personale  
Daniele Olivieri  
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate)

## EROGAZIONE INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 € - ITER RIEPILOGATIVO

